



Provincia di Benevento

AVVOCATURA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 1406 del 19.06.2018

OGGETTO: Assistenza legale contenzioso viabilità provinciale. Giudizi vari per risarcimento danni involontariamente causati a terzi.

Liquidazione acconto competenze legali avv. Forgione Salvatore

RIFERIMENTO CONTABILE : Capitolo n. 3832 Progressivo n. 3972/2017

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- questa Provincia per rendersi indenne rispetto a quanto sarebbe tenuta a pagare, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono, in primis per la viabilità provinciale, ha negli anni, a seguito di regolare gara, affidato a Compagnia di assicurazione la copertura di detti rischi;
- in data 10.04.2006 veniva sottoscritto con le GENERALI Assicurazioni Generali Spa la polizza RCT con decorrenza dal 30.04.2006 al 30.06.2009 che stabiliva una franchigia assoluta di € 1.500,00, nel senso che i risarcimenti per danni inferiori a detto importo venivano sostenuti direttamente dall'assicurato (Provincia) e che in presenza di richiesta di risarcimento, la tutela legale della controversia veniva affidata ad un avvocato designato dalla Società assicuratrice con oneri a carico della Provincia;
- nel periodo di vigenza del contratto in parola 2006/2009, per tutti i sinistri collegati alla circolazione stradale rientranti nei limiti della richiamata franchigia, la Società assicuratrice si è avvalsa della prestazione professionale dell'Avv. Forgione Salvatore, vedasi in merito la determina n. 152/1 del 27.02.2006 di integrazione alla determina n. 195/1 del 17.05.2001;
- con la suddetta determina veniva impegnata per tale scopo una presuntiva spesa di € 5.000,00 al cap. 3702/1 e analoghi impegni seguivano nei periodi successivi con determine nn. 300/1, 603/1, 362/1, 799/1, 722/1 e 554/1 - rispettivamente del 13.06.08, 30.12.08, 06.10.09, 08.11.10, 21.12.11 e del 30.12.13, sufficienti per pagare al predetto professionista le somme relative a parte dei contenziosi definiti fino alla data del 30.03.2008;
- allo stato dell'arte, all'Avv. Forgione Salvatore, sono ancora dovute le competenze professionali relative a tutti gli altri sinistri, medio tempore patrocinati, in quanto non pagati per insufficienza degli impegni assunti;
- l'Avv. Forgione ha più volte richiesto le proprie spettanze, con riferimento alla tutela legale svolta nell'interesse della Provincia per il periodo 01.04.2008 al 23.06.2009, con note n. 78578 del 24.12.2014, n. 884 dell'11.01.2016, n. 74107 del 28.11.2016, da ultimo reiterata con nota prot. n. 6856 del 16.02.2017;

CONSIDERATO che nel nuovo ordinamento contabile armonizzato, noto anche come sistema di "competenza finanziaria potenziata", tra i fondi di natura vincolata che gli Enti locali sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali disciplinato

dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), secondo il quale: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)";*

CONSIDERATO, inoltre, il combinato disposto dell'art. 194 C. 1 e art. 193 C. 2 del T.U. 267, il cui tenore è volto a consentire agli enti di far fronte al pagamento di debiti originati da provvedimenti giudiziari nel contesto della salvaguardia degli equilibri di bilancio, allo scopo di assicurare nel corso dell'esercizio il rispetto del pareggio di bilancio;

PRESO ATTO che, con riferimento ad una questione simile e applicabile al caso di specie, in un recente parere, la Sezione controllo Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *"...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi;"*

RILEVATO che in applicazione del principio contabile innanzi lueggiato, all'esito di una verifica interna sul contenzioso dell'Ente, su iniziativa del Collegio dei Revisori, nel bilancio 2017 è stata iscritta la somma di euro 535.122,00 a titolo di fondo rischi spese potenziali e che con determina 2973 del 27.12.2017 la somma in parola è stata integralmente impegnata, per fronteggiare la massa passiva potenziale dovuta al contenzioso dell'Ente, ivi comprese, le competenze dovute al predetto professionista;

VERIFICATO che l'importo complessivo, dovuto all'Avv. Salvatore Forgione, per la lista dei sinistri allegata, in applicazione dei minimi tariffari del D.M. n. 127 del 08.04.2004, vigente alla data della chiusura dei menzionati giudizi, è pari a € 105,496,00 = comprensiva di CPA e IVA ;

RITENUTO, poter provvedere in merito, secondo l'orientamento del Giudice contabile lombardo, applicabile al caso di specie, con il pagamento di un primo acconto su quanto dovuto all'Avv. Salvatore Forgione, in attesa di provvedere al saldo del dovuto entro il corrente esercizio finanziario e con successivo provvedimento;

VISTA la fattura n. 05/ELETTRONICA del 29.05.2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21846 del 30.05.2018 dell'importo di € 48.929,93=comprensiva di IVA e CPA, quale acconto, che si allega in copia al presente provvedimento;

RITENUTO necessario dover provvedere a liquidare, sul cap. 3832 progressivo n. 3972/2017 l'importo di € 48.929,33= in favore dell'avv. Forgione Salvatore a titolo di acconto per i giudizi di cui all'elenco menzionato;

VISTA la Determina n. 7 del 10.01.2017 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Avvocatura.;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del codice di comportamento DPR n. 62/2013 e art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1. DI LIQUIDARE e pagare** l'importo € 48.929,93= di cui:
 - € 38.563,94= per imponibile
 - € 1.542,56= per CPA
 - € 8.823,43= per IVAin favore dell'avv. Forgione Salvatore nato a 18.10.1967 - C.F. FRGSVT50P24I809L- P.IVA : IT00777950627 sede : Corso Trieste, 93 – 82037 Telesse Terme , mediante bonifico bancario - codice **IBAN:** [REDACTED] pec: avvsalvatoreforgione@puntoipc.it
- 2. DI PRECISARE** che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 2973 del 27.12.2017 Cap. n. 3832 Progr. 3972/2017 in prosieguo agli impegni presi con determine nn. 300/1, 603/1, 362/1, 799/1, 722/1 e 554/1 - rispettivamente del 13.06.08, 30.12.08, 06.10.09, 08.11.10, 21.12.11 e del 30.12.13.
- 3. TRASMETTERE** la presente determinazione al settore Amministrativo Finanziario per l'emissione del relativo mandato.

dc

IL RESPONSABILE AVVOCATURA
Avv. Giuseppe MARSICANO



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22986 liq. n. 2392

02 LUG 2018

Mod. 2730

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Rev 2140-2141

1851/2018